



## SGB SCUOLA – EMILIA ROMAGNA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

**OGGETTO: CIRCOLARE 279 DELL' 8 MARZO 2020**

In merito alla circolare in oggetto, visto il riferimento alla Legge 146/90, ricordiamo che **il personale ATA** deve garantire l'apertura della sola sede di segreteria, per i soli servizi essenziali e con i contingenti minimi, stabiliti dalla normativa vigente per il settore scuole. Nella quasi totalità degli Istituti Scolastici, basta un Assistente Amministrativo ed un Collaboratore Scolastico per formare il contingente minimo. La circolare 279/2020 raccomanda di garantire solo i servizi minimi essenziali previsti in caso di sciopero.

Il restante personale ATA (individuato in base alle priorità indicate dalla nota 279/2020) non deve recarsi presso la scuola e non deve in alcun modo recuperare con ferie, permessi o recuperi il servizio non svolto per causa di forza maggiore. Qualsiasi richiesta in tal senso risulterebbe illegittima e vedrebbe la scrivente O.S. ricorrere anche in sede giudiziaria. Si raccomanda inoltre di verificare il funzionamento dei sistemi di riscaldamento per tutta la durata del servizio.

Per **il personale docente**, sono sospesi tutti gli Organi Collegiali. Quelli già calendarizzati e non rinviabili saranno svolti a distanza. Occorrerà evitare ogni riunione in presenza a scuola. L'eventuale svolgimento di riunioni in presenza ci vedrà costretti a segnalare l'assembeamento alle autorità di pubblica sicurezza.

Circa la didattica a distanza, è evidente che ogni insegnante è libero di organizzare le attività secondo le proprie scelte e nel fermo rispetto del diritto, costituzionalmente garantito, della libertà d'insegnamento. Non c'è alcun obbligo di utilizzare le piattaforme on line indicate dal Ministero o dalla scuola. È inoltre inesistente per il docente l'obbligo di possedere beni e utilità o (se posseduti a titolo privato) di metterli a disposizione dell'amministrazione scolastica. In questi casi, ed in via strettamente eccezionale, è possibile, rispettando tutte le precauzioni imposte dai DPCM, operare da scuola (una persona in un'aula) secondo le aperture appositamente disposte.

Sui supplenti brevi, si chiarisce che i supplenti sono impegnati nella didattica a distanza e ciò presuppone che, in caso di scadenza del contratto nel corso di queste settimane, l'incarico venga prorogato, permanendo l'assenza del titolare. A nostro avviso è comunque chiaro che, indipendentemente dalla didattica a distanza, se permane senza soluzione di continuità l'assenza del titolare fino a dopo la ripresa delle attività, i contratti dovranno ricomprendere tutto il periodo di sospensione.

La scrivente O.S. sta valutando eventuali ricorsi in caso di illegittime sospensioni del contratto. La circolare poi dice che i dirigenti, in caso di assenza del titolare in possono nominare supplenti brevi per garantire la didattica a distanza.

Bologna. 09/03/2020

p. SGB  
Giuseppe Raiola - Francesco Bonfini